



Disciplinare di gara

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva delle opere strutturali edili e affini, compreso il coordinamento delle prestazioni specialistiche, Direzioni Lavori, Direzione Operativa delle opere strutturali, edili e affini comprendente la contabilità dei lavori a misura, il supporto per la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni, il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, l'Attestato di certificazione energetica, per l'intervento di "Restauro e risanamento conservativo della copertura e della facciata (lato via Porta Buozzi), del fabbricato di proprietà dell'Università di Pisa denominato "A 17 - Palazzo Boileau" situato in via S. Maria n. 85 – Pisa, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo da espletarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START).

CUP I52F17000390005 CIG 7387733621 CPV 71221000-3

1.	PREMESSE	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
2.1	Documenti di gara	3
2.2	Chiarimenti	4
2.3	Comunicazioni	4
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	5
4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	6
4.1	Durata	6
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
6.	REQUISITI GENERALI	8
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	8
7.1	Requisiti di idoneità	8
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	9
7.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale	9
7.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei e i consorzi stabili	10
8.	AVVALIMENTO	11
9.	SUBAPPALTO.	12
10.	GARANZIA PROVVISORIA.....	12
11.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC E PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI BOLLO SULLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	14
12.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	15
13.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	17
14.	A - CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	18
14.1	Domanda di partecipazione	18
14.2	Documento di gara unico europeo.....	21
14.3	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	22
15	B - CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA	25
16.	C - CONTENUTO DELLA'OFFERTA ECONOMICA	26
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	27
17.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	28
17.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	30
17.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	30
17.4	Metodo per il calcolo dei punteggi	31
18.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA "A"	32
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	33
20.	APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE "B" ED ECONOMICHE "C"	33
21.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	34
22.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	35
23.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	36
24.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	37

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 12751 del 22/02/2018, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva delle opere strutturali edili e affini, compreso il coordinamento delle prestazioni specialistiche, Direzioni Lavori, Direzione Operativa delle opere strutturali, edili e affini comprendente la contabilità dei lavori a misura, il supporto per la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni, il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, l'Attestato di certificazione energetica, per l'intervento di "Restauro e risanamento conservativo della copertura e della facciata (lato via Porta Buozzi), del fabbricato di proprietà dell'Università di Pisa denominato "A 17 - Palazzo Boileau" situato in via S. Maria n. 85 – Pisa, sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START).

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio della fornitura è Pisa [codice NUTS ITI17]

CIG 7387733621CUP I52F17000390005

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Arch. Giulio Giuseppe Giovanni Angeli (telefono: 050 2212593, e-mail: giulio.angeli@unipi.it)

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

L'appalto è disciplinato dalla documentazione di gara e dalle Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – "START" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Progetto. L'appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dall'Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it>.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto, ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - Documento Preliminare all'avvio della Progettazione (con allegate le planimetrie);
 - Disciplinare Prestazionale (comprensivo dell'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi);
 - Schema di contratto
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Codice di Comportamento dell'Università di Pisa emanato con D.R. n. 592 del 27/05/2014 così come modificato con D.R. n. 1735 del 30/11/2017.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://start.toscana.it> e sul sito www.unipi.it/ateneo/bandi/gare/servizi/.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso l'apposita sezione "Chiarimenti" nella pagina di dettaglio della presente gara almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito nella sezione "Chiarimenti", area "Chiarimenti pubblicati" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

2.3.1. Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle previste agli articoli 29 e 76 del Codice, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" della sezione "Chiarimenti", relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema START. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale". L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" della sezione "Chiarimenti" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica certificata ed e-mail indicate dall'operatore economico al momento dell'iscrizione al sistema START.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a verificare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

2.3.2. Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nei paragrafi 2.2 e 2.3.1 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC protocollo@pec.unipi.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in considerazione dell'unitarietà funzionale delle prestazioni richieste.

Il servizio prevede la progettazione, ai sensi dell'art. 23 e 24 del D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e degli artt. 14-43 D.P.R. 207/2010.

In dettaglio, i servizi sono i seguenti:

- Progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo delle opere strutturali edili ed affini, impianti elettrici e meccanici, compreso il coordinamento delle prestazioni specialistiche;
- Direzione Lavori, Direzione Operativa delle opere strutturali, edili ed affini comprendente la contabilità dei lavori a misura, il supporto per la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni;
- Coordinamento per la sicurezza in fase di Esecuzione.
- Attestato di certificazione energetica.

Per una maggiore descrizione delle attività richieste si rimanda al Disciplinare Prestazionale.

L'importo presunto del progetto delle nuove opere è stimato pari a € 540.000,00, così ripartito:

- | | |
|----------------------|--------------|
| • Opere edili | € 270.000,00 |
| • Opere strutturali | € 250.000,00 |
| • Impianti meccanici | € 10.000,00 |
| • Impianti elettrici | € 10.000,00 |

Trattandosi di importi presunti, gli stessi potranno subire variazioni durante lo sviluppo dell'iter progettuale e di conseguenza varieranno i compensi professionali, senza tuttavia che ciò determini richieste di ulteriori oneri o compensi aggiuntivi.

Il calcolo dei compensi è stato effettuato secondo il DM 17.6.2016, come riportato in dettaglio nella tabella di cui all'art. 5 del Disciplinare Prestazionale, nella quale sono indicate anche alcune precisazioni. Si intende ricompreso nel compenso professionale anche l'eventuale aggiornamento dei prezzi unitari e, di conseguenza, degli altri elaborati progettuali, qualora ciò sia ritenuto opportuno o necessario.

Con le precisazioni sopra illustrate, il compenso totale a base d'asta, dettagliato nella tabella sopra citata, esclusi i soli oneri fiscali e previdenziali, ammonta a € 150.575,78.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'intervento è stato inserito del Programma Triennale 2017-2019 con la dizione "Palazzo Boileau, rifacimento coperture e facciate", per l'importo di € 600.000,00. Dal quadro economico del progetto rideterminato è determinata la somma complessiva pari a € 977.500,00.

In analogia a quanto disposto all'art. 95, comma 10 del Codice, non è indicata la stima dei costi della manodopera in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale. Per la medesima ragione non sono presenti costi per la sicurezza dovuti ad interferenze e quindi non è stato redatto il DUVRI.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

Le tempistiche che si prevedono per la progettazione sono le seguenti:

- 30 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto per la consegna del Progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- 90 giorni lavorativi dalla data di comunicazione dell'approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte della Stazione appaltante per la consegna del Progetto definitivo;
- 60 giorni lavorativi dalla data di comunicazione dell'approvazione del Progetto di definitivo da parte della Stazione appaltante per la consegna del Progetto esecutivo.

Gli incarichi di Direttore dei lavori e quello di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione seguiranno l'andamento dei lavori, di durata presunta di 360 giorni, si dovranno svolgere in accordo con i tempi di realizzazione dell'opera ed avranno termine successivamente al collaudo delle opere. La Stazione Appaltante fornirà al Professionista incaricato le informazioni in suo possesso finalizzate alla progettazione. Attraverso personale in sede, inoltre, garantirà al Professionista la possibilità di accesso al complesso esistente per ogni necessità.

La tempistica dei compensi per la progettazione e per la direzione lavori (e altri servizi in fase di esecuzione), è riportata all'art. 3 del Disciplinare prestazionale.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara, ai sensi dell'art.46 del D.lgs. 50/2016, i seguenti soggetti, in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 n. 263, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 36 del 13 febbraio 2017:

- a) prestatori di servizi di ingegneria e architettura;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
- f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

È ammessa la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art.48 comma 8 del Codice.

Indipendentemente dalla natura del soggetto affidatario, gli incarichi derivanti dall'affidamento del presente appalto (vedi professionalità richieste nel Documento Preliminare all'avvio della Progettazione nella sezione "LIVELLI DI PROGETTAZIONE, ELABORATI GRAFICI, DIREZIONE LAVORI") devono essere svolti da professionisti in possesso di abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al corrispondente albo professionale ed agli elenchi stabiliti dalle normative specifiche per sicurezza ed antincendio. Ognuno di essi sarà personalmente responsabile e nominativamente indicato in sede di offerta (vedi paragrafo 7 del presente disciplinare), pena l'esclusione dalla gara.

Per ogni qualifica si intende valida anche l'idonea equipollenza secondo le modalità vigenti nello Stato membro di riferimento per il professionista.

In caso di raggruppamento temporaneo, di cui all'art.46, comma 1, lett. e) del Codice, è necessario l'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata da notaio.

I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, quale progettista, ai sensi dell'art. 4 del DM 2 dicembre 2016 n. 263. Tale presenza deve essere compresa nell'individuazione dei professionisti che, in caso di aggiudicazione, espletteranno l'incarico affidato. È fatto divieto, ai concorrenti, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora, sotto qualsiasi forma, una società della quale siano amministratori, soci, dipendenti o consulenti (come definiti dagli artt. 2 e 3, comma 5 del DM 2 dicembre 2016 n. 263) partecipi alla gara. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le società di professionisti e le società di ingegneria di cui all'art.46 comma 1 lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti stabiliti nel DM 2 dicembre 2016 n. 263.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 5 lett. m) del Codice dei contratti, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto. Se la situazione di controllo o la relazione comporti l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale, determinabile sulla base di univoci elementi, la Commissione giudicatrice procederà ad escludere i concorrenti coinvolti.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione nel soggetto aggiudicatario dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lettera f) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 110 comma 3, lettera a), possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942.

La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lettera f) del Codice.

L'impresa, ammessa al concordato con continuità aziendale, non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto; tuttavia l'impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.

Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui all'art. 46 lettera f) in riferimento alle quali il consorzio concorre, nonché l'impresa ausiliaria (qualora si ricorra all'avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016) non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016.

Il curatore del fallimento può partecipare alla presente procedura alle condizioni previste all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- a) iscrizione all'Albo del proprio Ordine professionale dei soggetti personalmente responsabili degli incarichi derivanti dall'affidamento del presente appalto ai sensi dell'art. 24, comma 5 e 83, comma 3 del Codice, nonché possesso dei requisiti prescritti dall'art. 98 del d.lgs. 81/2008 da parte del coordinatore in materia di sicurezza e di salute per la fase di progettazione (CSP) e per la fase di esecuzione dell'opera (CSE). Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) per le Società: iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei suddetti requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di avere una copertura assicurativa contro i rischi professionali pari al 10% del valore delle opere da progettare (Euro 54.000,00).

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

A) l'avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni (a partire dalla data di pubblicazione del bando di gara) di servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un IMPORTO GLOBALE, per ogni classe e categoria pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato, come da tabella sottostante.

CLASSE E CATEGORIA Ex L.143/1949	ID OPERE (Ex.D.M.17 giugno 2016)	IMPORTO LAVORI IN EURO (IVA ESCLUSA)
I/e	E.22	540.000,00
IX/b	S.04	500.000,00
III/b	IA.02	20.000,00
III/c	IA.04	20.000,00

B) l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni (a partire dalla data di pubblicazione del bando di gara) di 2 SERVIZI (c.d. "servizi di punta") di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore a 0,5 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, calcolato come da tabella sottostante.

CLASSE E CATEGORIA Ex L.143/1949	ID OPERE (Ex.D.M.17 giugno 2016)	IMPORTO LAVORI IN EURO (IVA ESCLUSA)
I/e	E.22	135.000,00
IX/b	S.04	125.000,00
III/b	IA.02	5.000,00
III/c	IA.04	5.000,00

Per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alle sopra elencate lettere A e B, si fa riferimento ai servizi iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva la mancata realizzazione dei lavori ad essi relativi.

Si fa riferimento ai servizi svolti per le categorie e destinazioni funzionali indicate nelle tabelle sopra riportate. Il riferimento alle classi e categorie ex L. 143/1949, ora abrogata, ai fini della presente gara è riportato per agevolare il riscontro con i servizi prestati quando ancora si faceva riferimento ad esse.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante la seguente modalità: originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati mediante una delle seguenti modalità: originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

È ragionevole pretendere dai concorrenti il possesso dei requisiti sopra detti, richiedendo il contratto livelli di capacità organizzativa e di esperienza professionale attestati in base all'importo dei servizi svolti negli ultimi dieci anni.

Ai sensi della Delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 - Linee Guida n. 1 Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, possono essere utilizzati anche servizi relativi a lavori di grado e di complessità pari o superiore a ciascuna delle categorie evidenziate.

Relativamente ai requisiti di capacità tecniche e professionali, l'operatore economico dovrà specificare, oltre a quanto prescritto dal DGUE, in relazione a ogni servizio inserito nella tabella di cui alla parte IV, sez. C del DGUE:

- La classe e categoria di appartenenza;
- In caso di raggruppamento, l'operatore economico che ha svolto il servizio;
- La data dell'affidamento e la durata.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E I CONSORZI STABILI

In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'art. 46, comma 1, lettera e), i requisiti economico finanziari e tecnico professionali di qualificazione devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento fatto salvo il requisito tecnico professionale di cui alla lettera B (cosiddetti "servizi di punta"), in ordine al quale si precisa che il singolo servizio deve essere stato effettuato interamente da uno dei componenti del raggruppamento.

Ai fini della ripartizione tra mandataria e mandanti si sottolinea che, come rilevabile dalla tabella riportata nella precedente lett. A), le prestazioni principali sono quelle che attengono alla categoria E.22 Opere edili (classe e categoria ex lege 143/1949 I/e) ossia quella riferita ai lavori di maggiore importo.

La presenza di servizi principali (quelli della categoria suddetta) e di servizi secondari (quelli delle altre categorie) richiede che nell'eventuale raggruppamento temporaneo la mandataria esegua le prestazioni di servizi indicati come principali. Ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento la mandataria possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura superiore rispetto a ciascuno dei mandanti.

Nel caso di raggruppamento orizzontale sulla categoria S.04 "strutture", la mandataria deve comunque possedere su tale categoria i requisiti tecnici di cui alle precedenti lettere A e B in misura superiore rispetto a ciascuno dei mandanti.

In caso di raggruppamento verticale, i servizi di punta richiesti nella prestazione principale dovranno essere dimostrati esclusivamente dalla mandataria, mentre i servizi di punta richiesti per le prestazioni secondarie potranno essere dimostrati in toto dalla mandataria oppure dalle mandanti esecutrici delle prestazioni.

Ciascun operatore componente il raggruppamento temporaneo dovrà risultare assegnatario di una quota dell'attività da conferire.

In caso di consorzi stabili di cui all'art. 46, comma 1, lettera f), i requisiti tecnico professionali di qualificazione possono essere dimostrati attraverso i requisiti maturati in proprio e i requisiti della società consorziata designata per l'esecuzione dei servizi. Se la società consorziata esecutrice non è in possesso dei predetti requisiti, la stessa può avvalersi dei requisiti di altra società consorziata.

Per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alle sopra elencate lettere A e B, si fa riferimento ai servizi iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva la mancata realizzazione dei lavori ad essi relativi. Si fa riferimento ai servizi svolti per le categorie e destinazioni funzionali indicate nelle tabelle sopra riportate. Il riferimento alle classi e categorie ex L. 143/1949, ora abrogata, ai fini della presente gara è riportato per agevolare il riscontro con i servizi prestati quando ancora si faceva riferimento ad esse.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 46 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3.1, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre, secondo le modalità di cui al punto 2.3.1., i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Si precisa che, secondo quanto riportato nel disciplinare prestazionale, non fanno parte del contratto le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, che restano- ove occorra effettuarle- a cura e spese del Committente. Pertanto, ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016, possono essere eventualmente subappaltate dall'Affidatario la predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Il concorrente dovrà indicare, all'atto dell'offerta, le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

10. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria viene prestata esclusivamente per le prestazioni rientranti nella fase esecutiva e di verifica e collaudi non essendo dovuta, ai sensi dell'art. 93 comma 10 del Codice, per servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP.

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto soggetto a cauzione e precisamente di importo pari ad € 1.194,92 (Euro millecentonovantaquattro/92), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Banca di Pisa e Fornacette-Credito Cooperativo cassiere di questo Ateneo, codice; IBAN IT 27 0 0856270910000011156460;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o GEIE che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 46, comma 1 lett. f) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle forme indicate nel successivo punto 14.3.2. del presente disciplinare.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti in una delle forme indicate nel successivo punto 14.3.2 del presente disciplinare.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. e) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o GEIE, che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara, secondo quanto indicato al punto 14.3.2. del presente disciplinare di gara.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Dovrà essere altresì caricata nell'apposito spazio sul sistema START la scansione del modello F23 debitamente compilato e quietanzato per l'assolvimento dell'imposta di bollo, secondo quanto indicato nel punto 14.3.2 del presente disciplinare di gara. L'imposta di bollo ammonta ad € 16,00.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

12.1. Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto **dovranno** essere in possesso di un **certificato qualificato di firma elettronica** che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri dell'Unione.

12.2. Per partecipare all'appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it> utilizzando username e password scelti al momento dell'iscrizione all'indirizzario. Dopo l'identificazione i concorrenti dovranno inserire la documentazione successivamente indicata.

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al **Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 02 86.83.84.15 – 38** o all'indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com.

Si precisa che le indicazioni fornite nel presente disciplinare sul funzionamento del sistema START sono tratte dai manuali ufficiali pubblicati sul sito <https://start.toscana.it> che rimangono comunque per tutti i partecipanti la fonte diretta di informazione.

12.3. Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 13/04/2018**, la seguente documentazione:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio.

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata. Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel presente disciplinare di gara, presentare una nuova offerta.

La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio indicato nel presente punto del disciplinare.

Nel caso in cui partecipi alla gara un operatore economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la medesima procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. Nei casi previsti dal presente disciplinare è ammessa la produzione della scansione della documentazione originale o della sua copia autentica o della copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione con firma digitale, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. A - CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Documentazione Amministrativa “A” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione reca la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto 14.2. quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare, nel capitolato speciale di Appalto e nei suoi eventuali allegati, nello schema di contratto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
- di non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001; (nei casi in cui l'operatore economico ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in attuazione dell'art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, dovrà compilare l'apposita parte delle dichiarazioni integrative avendo cura di indicare - in tale ultimo caso - gli estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità o dovrà dichiarare di aver presentato domanda di autorizzazione allegandone copia conforme);
- che non sussiste la causa interdittiva di cui all' art. 35 del D.L. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231);
- che non sussistono, a carico di alcuno dei professionisti individuati come prestatori di servizio, provvedimenti di sospensione o revoca dell'iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza.
- che non sussistono, a carico di alcuno dei professionisti sotto elencati come prestatori di servizio, provvedimenti di sospensione o revoca dell'iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza (indicare i professionisti che, in caso di aggiudicazione, espletteranno l'incarico affidato).

N.B. In caso di superamento dei limiti posti dal Sistema Telematico START all'inserimento dei dati nella domanda di partecipazione, è possibile inserire un allegato alla stessa domanda, oppure utilizzare lo spazio “documentazione amministrativa aggiuntiva”.

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al punto 13.2 del presente disciplinare, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- **Generare** il documento "*domanda di partecipazione*" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- **Inserire** nel sistema il documento "*domanda di partecipazione*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza **di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto** nell'anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

In alternativa all'indicazione dei dati anagrafici e di residenza dei soggetti in parola, l'operatore economico indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "*domanda di partecipazione*" generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE,)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- La mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "*domanda di partecipazione*".

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza **ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.**

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "*domanda di partecipazione*" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;

- Per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione e le parti del servizio, ovvero la percentuale, in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

- Ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito. all'interno dell'apposito spazio previsto per "R.T.I. e forme multiple".

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO, CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI GEIE GIÀ COSTITUITI

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti GEIE già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, **anche:**

- la copia autentica dell'originale cartaceo, rilasciata da notaio, del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata o l'atto di costituzione di consorzio ordinario di concorrenti, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

STUDIO ASSOCIATO DI PROFESSIONISTI

Nel caso di studio associato di professionisti, ove presente un rappresentante legale, deve essere prodotta:

- Scansione dell'atto costitutivo e/o statuto in cui formalmente si individua il professionista o i professionisti delegato/i alla gestione e alla rappresentanza dello studio associato.

CONSORZI ART. 46 COMMA 1, LETTERA f)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 50/2016 deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione";
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema.

Il concorrente allega, nello spazio Documentazione amministrativa aggiuntiva:

- copia conforme (firmata digitalmente) all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. Ove non sia possibile la produzione della copia conforme

firmata digitalmente dell'originale della procura, il concorrente allega la scansione della copia conforme all'originale della procura.

14.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito <https://start.toscana.it>, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega, negli appositi spazi sul sistema START:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, (resa utilizzando l'apposito **MODELLO "SCHEDA AVVALIMENTO"**) sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", l'ausiliaria dovrà dichiarare nel modello "SCHEDA AVVALIMENTO" il possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dovrà dichiarare di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Il DGUE e la "SCHEDA AVVALIMENTO", compilati e sottoscritti ciascuno dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale, devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara, ovvero, in caso di operatori riuniti, dalla mandataria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «X» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B, punto 5, per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C, punto 1b) e 10) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare (potranno essere allegati al DGUE una o più tabelle relative al presente punto c).

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, studi associati da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. f), dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende, utilizzando l'apposito Modello "DICHIARAZIONI INTEGRATIVE" le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolto il servizio;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

3. nei casi in cui l'operatore economico ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in attuazione dell'art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, indica gli estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell' art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 (e allega copia conforme dell' istanza di autorizzazione inviata al Ministero), secondo quanto previsto nel successivo punto 14.3.2. del presente disciplinare;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

4. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
5. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
6. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

8. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Il DGUE e il Modello Dichiarazioni Integrative devono essere sottoscritti con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inseriti sul sistema telematico negli appositi spazi previsti.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, il DGUE e il Modello – Dichiarazioni integrative, dovranno essere compilati e firmati digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti. L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatarario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. f) del comma 1 dell'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. Il Consorzio, inoltre, dovrà compilare e firmare digitalmente (titolare o legale rappresentante o procuratore) il **Modello Dichiarazioni Integrative**. Inoltre ciascuna consorziata esecuttrice dovrà rendere, utilizzando l'apposito **Modello Scheda Consorzziata**, disponibile nella documentazione di gara, i **dati generali della consorzziata** e le ulteriori **dichiarazioni** che **non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**; tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

L'inserimento nel sistema dei **DGUE**, del **Modello Dichiarazioni integrative (del solo Consorzio)** e del **modello Scheda consorzziata** avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere f) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- 1) documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata **dichiarazione di impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli pubblici garantiti dallo Stato, dovrà essere inserita nell'apposito spazio sul sistema telematico, dal soggetto abilitato a operare sul sistema START, la scansione della ricevuta di versamento o della quietanza.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, la fideiussione deve essere presentata sul sistema START, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente; qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire sul sistema START la scansione della fideiussione originale cartacea.

Si evidenzia che nel caso in cui il concorrente presenti la fideiussione bancaria o assicurativa la dichiarazione di impegno del fideiussore di cui all' articolo 93, comma 8, del Codice, può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione.

Il documento attestante l'impegno del fideiussore deve essere presentato in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

- 2) dovrà essere inserita nell'apposito spazio sul sistema START, in formato digitale o mediante scansione dell'originale cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all' originale, **la**

certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

3) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC; a comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema a seconda delle modalità di pagamento scelta, scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento trasmessa dal Servizio di riscossione" oppure la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita, oppure, per i soli operatori economici esteri, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale.

4) Documento attestante il pagamento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione

A tal fine dovrà essere caricata nell'apposito spazio sul sistema la scansione del modello F23 debitamente compilato e quietanzato per l'assolvimento dell'imposta di bollo. L'imposta ammonta ad euro 16,00.

Nella compilazione del modello F23 dovranno essere riportati:

- nel campo 4 le generalità del concorrente;
- nel campo 6 il codice ufficio;
- nel campo 10 l'anno 2018 e il numero completo del CIG;
- nel campo 11 il codice tributo 456T
- nel campo 12 la descrizione "imposta di bollo".

5) Istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010

Nei casi in cui l'operatore economico ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella c.d. black list e abbia dichiarato di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010, dovrà inserire nell'apposito spazio sul sistema START copia conforme, firmata digitalmente, dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero dell'economia e delle finanze. Ove non sia possibile la produzione della copia conforme firmata digitalmente dell'istanza, il concorrente allega la scansione della copia conforme all'originale dell'istanza.

15. B – CONTENUTO DELL' OFFERTA TECNICA

La "Offerta tecnica - B" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) **documentazione con la quale il concorrente descriva al massimo 3 (tre) servizi affini a quelli del presente affidamento**, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, per gli aspetti strutturali, impiantistici e di sicurezza cantiere. Per ogni intervento potranno essere presentate, per la relazione, un numero massimo di 3 (tre) pagine formato A4, mentre per le fotografie o gli elaborati grafici un numero massimo di 3 (tre) schede formato A3 (su una sola facciata). La documentazione dovrà riportare la descrizione dell'opera, l'importo del progetto, il luogo di esecuzione, il committente **(specificando se privato o pubblico e, in quest'ultimo caso, gli estremi del provvedimento di autorizzazione)**, il periodo di esecuzione, le classi e categorie (con i relativi importi) in cui è ripartita l'opera, gli incarichi svolti, e la precisazione di aver concluso la prestazione con l'approvazione del committente.
- b) una **relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico**, articolata come indicato nel paragrafo 17.1 in relazione a ciascun sub-criterio. Per ciascun sub criterio, la relazione deve essere costituita da un massimo di 3 (tre) pagine

formato A4 e da un massimo di 5 (cinque) elaborati grafici formati A4/A3, a discrezione del concorrente, da allegare alla relazione. **Alla relazione dovrà essere allegata la presentazione della struttura tecnico organizzativa** messa a disposizione per il servizio in oggetto, con l'indicazione del nome dei professionisti proposti, lo status in relazione al concorrente (dipendente, socio attivo, collaboratore coordinato e continuativo, collaboratore a progetto, consulente libero professionista) e le relative professionalità che dovranno trovare conferma nei curricula personali e nelle schede referenze, redatti in conformità agli allegati N e O del DPR 207/2010 con le seguenti modalità:

- il modulo di cui all'allegato N deve essere compilato, per ciascun componente della struttura tecnico-organizzativa limitatamente ai "DATI GENERALI";
- il modulo di cui all'allegato O, relativo ai servizi effettuati, deve essere compilato, per ciascun componente della struttura tecnico-organizzativa, in numero non superiore a 3.

La presentazione della struttura tecnico-organizzativa dovrà evidenziare il motivo per cui le singole professionalità sono ritenute significative ai fini del servizio in oggetto. Tale presentazione avrà la lunghezza massima di 2 (due) pagine formato A4, oltre ai curricula, le schede referenze e ad eventuali schemi grafici.

Si invitano i concorrenti a organizzare la documentazione componente l'offerta tecnica per sezioni che seguano la stessa sequenza dei criteri e sub-criteri di valutazione e i relativi contenuti di cui all'art. 17.1, al fine di agevolare l'esame della Commissione giudicatrice e la comparazione tra le offerte.

Non saranno valutate le pagine ulteriori rispetto al numero indicato nei suddetti punti a) e b). Nel conteggio delle pagine non saranno considerati gli eventuali frontespizi e/o indici.

L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ed inserita nell'apposito spazio predisposto.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere firmata digitalmente e dovrà essere sottoscritta:

- Nel caso di raggruppamento temporaneo costituito, dalla mandataria capofila;
- Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- Nel caso di consorzio di cui all'art. 46, comma 1 lett. f) del Codice, l'offerta tecnica è sottoscritta dal consorzio medesimo.

16. C – CONTENUTO DELL' OFFERTA ECONOMICA

La "Offerta economica - C" contiene, **a pena di esclusione, l'OFFERTA ECONOMICA** predisposta dal concorrente e generata dal Sistema START, e recante i seguenti elementi:

L'offerta economica dovrà essere formulata in ribasso percentuale (%) rispetto al prezzo posto a base di gara pari ad € 150.575,78 al netto di contributi ed IVA.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

Per presentare l'offerta economica di cui al punto a) il soggetto concorrente dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;

- Compilare il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- Scaricare sul proprio PC il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’ apposito spazio previsto.

In caso di operatore economico riunito costituendo, nell’ offerta economica le imprese costituenti l’operatore economico riunito si impegnano, nel caso di aggiudicazione, a conferire con unico atto mandato speciale con rappresentanza alla mandataria.

N.B. All’interno del form on-line dell’offerta economica l’operatore economico potrà indicare il valore zero nell’apposito campo denominato “Oneri per la sicurezza afferenti l’impresa ricompresi nell’importo complessivo offerto” poiché ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, non è prevista l’indicazione di tali oneri per i servizi di natura intellettuale.

L’ OFFERTA ECONOMICA, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con firma digitale e con le modalità indicate per la sottoscrizione dell’offerta tecnica di cui al paragrafo 15.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB. Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema START sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all’offerta economica e alla domanda di partecipazione

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri discrezionali di valutazione dell’offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERI MOTIVAZIONALI	PUNTI D MAX
a	Professionalità ed adeguatezza dell’offerta	30	Sub criterio a1) professionalità ed adeguatezza per gli aspetti energetici ed ambientali	Verranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare il livello di professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, mediante interventi che, sul piano energetico ed ambientale, rispondano meglio agli obiettivi che questo Ateneo intende perseguire e che siano da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera. Nello specifico, sarà meglio valutata, a dimostrazione delle capacità professionali, la presentazione di progetti maggiormente affini ai servizi oggetto di affidamento.	13
			Sub criterio a2) professionalità ed adeguatezza per gli aspetti impiantistici	Verranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare il livello di professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, mediante interventi che, sotto gli aspetti impiantistici, rispondano meglio agli obiettivi che questo Ateneo intende perseguire e che siano da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera. Nello specifico, sarà meglio valutata, a dimostrazione delle capacità professionali, la presentazione di progetti maggiormente affini ai servizi oggetto di affidamento.	9
			Sub criterio a3) professionalità ed adeguatezza per gli aspetti strutturali	Verranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare il livello di professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, mediante interventi che, sul piano strutturale, rispondano meglio agli obiettivi che questo Ateneo intende perseguire e che siano da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera. Nello specifico, sarà meglio valutata, a dimostrazione delle capacità professionali, la presentazione di progetti maggiormente affini ai servizi oggetto di affidamento	5
			Sub criterio a4) professionalità ed adeguatezza per gli	Verranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare il livello di	3

			aspetti relativi alla sicurezza cantiere	professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, mediante interventi che siano da ritenersi studiati al fine di minimizzare i rischi sul cantiere. Nello specifico sarà meglio valutata, a dimostrazione delle capacità professionali, la presentazione di progetti maggiormente affini ai servizi oggetto di affidamento.	
b	Caratteristiche metodologiche dell'offerta (50 punti max)	50	Sub criterio b1) valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte relativamente agli aspetti energetici ed ambientali	Verranno ritenute più adeguate le offerte con soluzioni che prevedono un uso razionale delle fonti energetiche, elevata sostenibilità ambientale, tenendo comunque conto del rapporto costi/benefici oltre che delle prescrizioni normative.	13
			Sub criterio b2) valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte relativamente agli aspetti strutturali	Verranno ritenute più adeguate le offerte con soluzioni che ottimizzazione del progetto delle strutture, con riferimento anche agli aspetti di protezione dal fuoco delle strutture stesse, alla necessità di coprire notevoli luci e all'interazione con gli altri aspetti progettuali.	5
			Sub criterio b3) valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte relativamente agli aspetti impiantistici	Verranno ritenute più adeguate le offerte con soluzioni che prevedono caratteristiche prestazionali elevate, razionalizzazione dei sistemi distributivi impiantistici, limitazione dei consumi energetici, facilità di uso e gestione delle dotazioni impiantistiche.	10
			Sub criterio b4) soluzioni per rendere le manutenzioni agevoli ed economiche	Verranno ritenute più adeguate le offerte che minimizzino i costi di manutenzione, conduzione e gestione, rendano più agevoli gli interventi/controlli manutentivi ed incrementino la durabilità dei componenti e dei materiali.	5
			Sub criterio b5) sviluppo, modalità ed organizzazione dell'iter progettuale, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e della fase esecutiva (direzioni operative e coordinamento in fase di esecuzione)	Verranno ritenute più adeguate le offerte che individuino soluzioni più razionali con riferimento ai seguenti fattori: modalità di richiesta ed acquisizione dei dati iniziali, criteri di interazione con gli utenti, modalità di interazione con la committenza nelle varie sedi (acquisizione pareri, verifica del progetto, ecc.), modalità di esecuzione delle attività di direzione operativa, modalità di esecuzione dell'attività di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.	9
			Sub criterio b6) composizione e configurazione del gruppo di lavoro per la progettazione e le direzioni operative	Verranno ritenute più adeguate le offerte che risultino migliori sotto i seguenti aspetti: diverse competenze professionali rappresentate, esperienze e capacità professionali desunte dai curricula dei professionisti, ruoli e responsabilità assunti nella configurazione del gruppo.	5

			Sub criterio b7) presenza di almeno un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico ambientale degli edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente	Verranno ritenute più adeguate le offerte in cui il/i professionista/i dotato/i del/i certificato/i avrà un ruolo significativo dal punto di vista progettuale.	3
Totale					80

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi (sub-criteri) cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno, da parte di ciascun commissario di gara [Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. V], secondo la seguente scala di valori (senza possibilità di attribuzione di valori intermedi), come da tabella sottostante:

VALUTAZIONE	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	CRITERI DI GIUDIZIO
ASSENTE/IRRILEVANTE	0,00	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante
MODESTO	0,30	Aspetti di miglioramento appena percettibili o appena sufficienti
SUFFICIENTE	0,60	Aspetti di miglioramento sufficienti
DISCRETO	0,70	Aspetti positivi apprezzabili di qualche pregio
BUONO	0,80	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
MOLTO BUONO	0,90	Aspetti positivi rilevanti o rispondenti alle aspettative
OTTIMO	1,00	Aspetti positivi elevati o piena rispondenza alle aspettative

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ciascun sub-criterio, verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti, verrà attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e verranno di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = R_a/R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti ai criteri, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, in considerazione della semplicità di applicazione del metodo stesso.

Criterio qualitativo a: professionalità e adeguatezza dell'offerta

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_{ai} = C_{a1i} \times P_{a1} + C_{a2i} \times P_{a2} + C_{a3i} \times P_{a3} + C_{a4i} \times P_{a4}$$

P_{ai} = punteggio criterio *a* del concorrente *i*;

C_{a1i} = coefficiente sub-criterio di valutazione *a1*, del concorrente *i*;

C_{a2i} = coefficiente sub-criterio di valutazione *a2*, del concorrente *i*;

C_{a3i} = coefficiente sub-criterio di valutazione *a3*, del concorrente *i*;

C_{a4i} = coefficiente sub-criterio di valutazione *a4*, del concorrente *i*;

P_{a1} = peso sub-criterio di valutazione *a1*;

P_{a2} = peso sub-criterio di valutazione *a2*;

P_{a3} = peso sub-criterio di valutazione *a3*;

P_{a4} = peso sub-criterio di valutazione *a4*;

Criterio qualitativo b: caratteristiche metodologiche dell'offerta

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_{bi} = C_{b1i} \times P_{b1} + C_{b2i} \times P_{b2} + C_{b3i} \times P_{b3} + C_{b4i} \times P_{b4} + C_{b5i} \times P_{b5} + C_{b6i} \times P_{b6} + C_{b7i} \times P_{b7}$$

P_{bi} = punteggio criterio *b* del concorrente *i*;

C_{b1i} = coefficiente sub-criterio di valutazione *b1*, del concorrente *i*;

C_{b2i} = coefficiente sub-criterio di valutazione *b2*, del concorrente *i*;

C_{b3i} = coefficiente sub-criterio di valutazione *b3*, del concorrente *i*;

C_{b4i} = coefficiente sub-criterio di valutazione *b4*, del concorrente *i*;

C_{b5i} = coefficiente sub-criterio di valutazione *b5*, del concorrente *i*;

C_{b6i} = coefficiente sub-criterio di valutazione *b6*, del concorrente *i*;

C_{b7i} = coefficiente sub-criterio di valutazione *b7*, del concorrente *i*;

- Pb1**= peso sub-criterio di valutazione b1;
Pb2= peso sub-criterio di valutazione b2;
Pb3= peso sub-criterio di valutazione b3;
Pb4= peso sub-criterio di valutazione b4;
Pb5= peso sub-criterio di valutazione b5;
Pb6= peso sub-criterio di valutazione b6;
Pb7= peso sub-criterio di valutazione b7;

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Si procederà, quindi, per ogni concorrente, alla somma dei punteggi ottenuti per il criterio 1) e per il criterio 2).

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

Punteggio complessivo a + b + c

Il punteggio complessivo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = P_{ti} + C_{ci} \times P_c$$

- P_i** = punteggio complessivo del concorrente *i*;
P_{ti} = punteggio tecnico del concorrente *i*;
C_{ci} = coefficiente criterio di valutazione *c* (economico), del concorrente *i*;
P_c = peso criterio di valutazione *c* (economico);

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA “A”

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 19/04/2018, alle ore 10:00 presso gli uffici dell’Università di Pisa, Lungarno Pacinotti n. 43, Pisa, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito <https://start.toscana.it> almeno tre giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito <https://start.toscana.it> almeno tre giorni prima della data fissata.

Il Presidente del Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la tempestiva presentazione sul sistema START delle offerte inviate dai concorrenti e, una volta aperta, tramite il Buyer,

la documentazione amministrativa presentata su detto sistema, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Presidente del Seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE "B" ED ECONOMICHE "C"

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà, tramite il Buyer, all'apertura della busta chiusa elettronicamente concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 4.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e, tramite il Buyer, procederà ad inserire detti punteggi nel sistema telematico.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà, tramite il Buyer, all'apertura della busta chiusa elettronicamente contenente l'offerta economica e, dopo averla valutata, la approva al fine di consentire al sistema telematico di attribuire, in modo automatico, i punteggi e di formulare la graduatoria della gara.

In tal modo si procederà pertanto all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste chiuse elettronicamente A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente, tramite il sistema START, la presentazione, per iscritto, tramite il sistema START, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti speciali devono essere trasmessi dai medesimi operatori alla stazione appaltante. La stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Qualora, nei casi previsti dal presente disciplinare, il concorrente abbia prodotto in sede di gara sul sistema START la scansione del documento cartaceo anziché l'originale del documento richiesto firmato digitalmente o in formato elettronico o copia autentica firmata digitalmente del documento, la stazione appaltante richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare l'originale del documento richiesto o copia autentica dello stesso.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.013,11 La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pisa rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.